REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO PARITARIO - "G. VISCONTI" - ROMA

Il regolamento d'Istituto diventa imprescindibile con la legge 15-03-1997 n. 59 e successivo regolamento ex D.P.R. 8-03-1999 n. 275. Per la materia statutaria riguardante la comunità studentesca vige il testo emanato con D.P.R. 24-06-1998 n 249 (*Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*).

I – DIRITTI DEGLI STUDENTI

Come in ogni comunità democratica, la vita della scuola italiana è regolata dai fondamentali diritti che garantiscono le libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica. A esplicitazione delle garanzie assicurate alla comunità studentesca, si cita e si assorbe nel presente regolamento l'art. 2 del citato DPR n. 249/98:

- 1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione e lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
- 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo i tempi e le modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

- e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione degli studenti
- 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto degli studenti a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo dei locali. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

II - DOVERI DEGLI STUDENTI

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3. Nell'esercizio dei loro diritto e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
- 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dei singoli istituti.
- 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.
- 6. Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

III -DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

- I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e i relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto¹
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

¹ - È tuttavia difficile separare nettamente i fattori comportamentali dal profitto. Non è certamente ammissibile che un profitto positivo possa essere in qualche modo penalizzato da un'infrazione disciplinare. E' invece difficile che su un giudizio negativo, formulato vuoi dal docente singolo vuoi dal consiglio di classe, non incida la valutazione di fattori comportamentali. La scorretta partecipazione alla vita scolastica, specie se abituale, indica quantomeno mancanza di interesse per il lavoro svolto dai docenti nella classe.

- 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica²
- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale, sotto i tre giorni dal Vicario o dal Preside.
- 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

La disciplina è condizione fondamentale allo svolgimento corretto e proficuo dell'attività didattica. È misura dell'educazione civile e morale dello studente conforme alla consapevolezza dei doveri, al rispetto per sé stessi e per gli altri, alla garanzia della serena convivenza all'interno della scuola, alla considerazione che la scuola e di tutti e che ogni turbativa o violazione di regole lede i legittimi interessi di chi la frequenta per apprendere e per formarsi. Si tenga presente che la scuola, al di là dei suoi compiti di ministra di conoscenze, è luogo di incontro e di confronto civile e democratico, di crescita e di maturazione umana e culturale, in cui l'individuo diviene cittadino e parte sociale. In tale prospettiva i fattori comportamentali discendono dalla disciplina interiore che si forma nella coscienza del giovane con l'educazione familiare e che la scuola elabora e arricchisce. In tal senso essa è tenuta alla massima vigilanza a che gli istinti e i fattori caratteriali non eccedano da un comportamento rispettoso della buona convivenza e degli altrui diritti all'educazione e all'apprendimento. È bene aver sempre presente il precetto che la libertà del singolo ha termine quando lede i diritti che altri possono liberamente esercitare, le cui violazioni ricadono sotto le sanzioni degli ordinamenti e delle leggi.

Infrazioni disciplinari

Si considerano infrazioni alla disciplina scolastica:

- a) qualsiasi turbativa che impedisca il normale svolgimento dell'attività didattica, causata da singoli alunni o da gruppi di essi;
- qualsiasi atto o espressione verbale che manchi di riguardo al capo d'Istituto, ai responsabili della gestione, ai docenti, al personale amministrativo e ausiliario e a quanti si trovino a qualsiasi titolo presenti nell'Istituto;
- c) qualsiasi atto offensivo o espressione ingiuriosa rivolti da alunno ad alunno o da gruppo a gruppo. In tale casistica vanno comprese le diverse forme di "bullismo", sia sotto forma di coercizione psicologica, sia come offesa materiale intenzionale o nella fattispecie di violenza fisica; ogni manifestazione intenzionalmente mirata, anche in termini allusivi, ad offendere razza, fede religiosa, condizione fisica, stato sociale, vicende familiari ed ogni altro aspetto che riguardi la dignità della persona;
- d) qualsiasi violazione di limiti o di divieti vigenti nell'Istituto, sia per norma di legge sia per opportuna decisione dell'Amministrazione e della Dirigenza. Tra tali divieti va segnalato quello di fumare all'interno dei locali scolastici. Esso dovrà essere rispettato da tutti indistintamente;
- e) qualsiasi manomissione o danneggiamento volontario di suppellettili, attrezzature, locali della scuola. Con particolare attenzione va represso il fenomeno, ormai consueto, delle scritte sulle pareti e dei graffiti, quali che ne siano forma e contenuto.
- f) qualsiasi esibizione o effusione contraria alla decenza e offensiva della sensibilità comune;

² Il provvedimento punitivo può essere convertito in attività previa alternativa proposta allo studente interessato e alla famiglia: l'attività in favore della comunità scolastica non può essere quindi imposta. Essa tuttavia non sembra neppure consigliabile in quei casi in cui vengano proposte attività operative che esulino dalle competenze dello studente e che, anche in misura minima, possano porre a repentaglio la sua sicurezza.

g) ogni violazione di norme contenute nel presente regolamento.

Sanzioni disciplinari (cfr. art.328 del Testo Unico di cui al D. L. 16 / 4 /1994, n. 297).

- 1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate in proporzione delle gravità dell'infrazione commessa. Esse variano dalla semplice ammonizione verbale all'allontanamento definitivo dalla scuola e fanno parte delle finalità educative e formative che la scuola si propone, contribuendo a garantire il corretto e sereno funzionamento dell'istituzione scolastica hanno pertanto funzione correttiva e non punitiva e vanno applicate con senso di responsabilità, ponderazione e serena valutazione della circostanza dell'episodio.
- 2. Organo competente a irrogare sanzioni disciplinari è il Consiglio di disciplina dell'Istituto, sotto i tre giorni il Vicario o il Preside.
- 3. Il Consiglio di disciplina si compone di cinque membri. Di essi quattro sono scelti in rappresentanza delle componenti scolastiche. Il capo d'Istituto è membro di diritto.
- 4. Il Consiglio di disciplina può delegare con atto scritti il capo d'Istituto a irrogare sanzioni disciplinari a carico di alunni. Tanto per facilitare la spesso necessaria immediatezza dell'intervento.
- 5. Resta comunque di esclusiva competenza de Consiglio di disciplina l'irrogazione di provvedimenti che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di giorni cinque.
- 6. Avverso i provvedimenti disciplinari gli studenti maggiorenni gli esercenti la potestà genitoriale per gli alunni minorenni possono sporgere reclamo all'Organo di garanzia dell'Istituto.
- 7. L'Organo di garanzia dell'Istituto si compone di cinque membri: due genitori, due docenti e uno studente maggiorenne, eletti nell'ambito delle rispettive assemblee. L'Organo delibera a maggioranza semplice.
- 8. L'elezione nell'Organo di garanzia è incompatibile con la presenza nel Consiglio di disciplina.

IV - CALENDARIO SCOLASTICO

- 1. Il calendario scolastico risponde alle indicazioni di massima emanate dal MIUR. e non potrà prevedere un numero di giorni di attività didattica inferiore a duecento.
- È facoltà degli OOCC dell'Istituto adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
 e didattiche della scuola, ferme restando il rispetto delle norme immodificabili dell'ordinamento
 vigente.
- 3. All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza, sentito il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto, redige il calendario delle attività, determinando gli eventuali periodi di sospensione dell'attività didattica, indicando le finalità delle sospensioni medesime.
- 4. La periodizzazione della didattica e le relative verifiche sono di esclusiva competenza del Collegio dei docenti, entro i limiti e le regole fissati dalla vigente normativa in merito.
- 5. Il Collegio dei docenti formula il Piano dell'offerta formativa e i relativi aggiornamenti e adeguamenti. Ha facoltà di proporre iniziative volte a migliorare la qualità dell'insegnamento e a sostenere il recupero degli alunni in difficoltà.
- 6. Il Collegio dei docenti, su proposta della Presidenza, dispone il calendario delle sessioni per il recupero dei debiti formativi eventualmente riportati dagli alunni nel precedente anno scolastico.

- 7. Il Collegio dei docenti, su proposta della Presidenza, dispone il calendario delle sessioni in caso sia necessario organizzare la didattica a distanza a mezzo di sistemi audio visivi che consentono il collegamento degli studenti da remoto.
- 8. Nel determinare le modalità della didattica a distanza, il Collegio dei docenti, su proposta della Presidenza, può prevedere la videoregistrazione delle lezioni per motivi didattici e disciplinari.

V - ORARIO DELLE LEZIONI

- 1. L'ingresso degli alunni in aula è fissato alle ore 8.20. In casi eccezionali dovuti a circostanze oggettive, quali condizioni meteorologiche particolari, problemi di traffico o altri eventi eccezionali, o a circostanze soggettive, quali l'abitazione distante dalla scuola, problemi di orario dei trasporti pubblici o imprescindibili esigenze familiari, è facoltà della Presidenza concedere autorizzazione ad ingresso in ritardo, comunque non superiore a minuti 10. Ritardo non superiore a minuti 10 è tollerato anche nel caso che gli alunni siano impegnati con prove scritte a partire dalla prima ora.
- 2. Gli alunni ritardatari non autorizzati si soffermeranno all'interno della scuola e entreranno in classe all'inizio della seconda ora. Non è comunque consentito l'ingresso in classe oltre le ore 9.30.
- 3. Non saranno giustificati più di cinque ritardi mensili. Oltre tale limite sarà data immediata informazione alle famiglie, anche per gli alunni maggiorenni. I ritardi in eccedenza saranno considerati in sede di valutazione disciplinare.
- 4. Le ore di lezione hanno durata minima di minuti cinquantacinque.
- 5. Tutte le precedenti norme si applicano in quanto compatibili alla didattica a distanza, intendedosi per accesso alla classe il momento del collegamento da remoto

VI – OBBLIGHI DEGLI ALUNNI

- 1. Attenersi in ogni caso alle disposizioni che, di volta in volta, vengono impartite dalla Presidenza e/o dall'Amministrazione dell'Istituto.
- 2. Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento disciplinato sia all'ingresso nell'Istituto, sia durante gli spostamenti all'interno di esso, sia durante gli intervalli ricreativi, sia all'uscita. Eventuali scorrettezze di comportamento o violazione di norme disciplinari saranno immediatamente segnalate alla Presidenza dai docenti o dal personale di sorveglianza per i provvedimenti del caso.
- 3. Pur nella piena considerazione delle libertà personali e delle tendenze di moda, agli alunni si raccomanda un abbigliamento confacente alla dignità della scuola e al rispetto della sensibilità altrui. Saranno ripresi i casi di palese indecenza.
- 4. L'accesso agli uffici amministrativi per eventuali burocratiche è consentito agli alunni silo durante l'intervallo ricreativo e alla fine del loro orario di lezione.
- 5. L'uscita dall'aula durante le lezioni per l'accesso ai servizi è concessa, previa giustificazione dal docente in orario. Il docente medesimo si farà parte diligente nell'accertarsi del rientro in classe in tempi convenienti, incaricando il personale di vigilanza di sollecitare il rientro in classe in caso di indugi eccessivi. È tassativamente vietato l'accesso ai distributori di bibite e/o di alimenti nel corso della lezione. Di tanto terranno conto i docenti nel consentire le uscite. Sono passibili di provvedimenti disciplinari gli alunni che si allontaneranno dall'aula senza esplicito permesso dell'insegnante. Durante i cambi di insegnante gli alunni sono tenuti a non allontanarsi dall'aula.
- 6. È fatto obbligo il divieto d'uso del telefono cellulare in classe, sia per chiamate in uscita e in entrata, sia per l'invio o la ricezione di messaggi di qualsiasi tipo. Ogni trasgressione comporta l'obbligo per il docente in orario di requisire l'apparecchio e di inviarlo in Presidenza. L'Apparecchio sarà restituito al proprietario alla fine delle lezioni.

- 7. A norma di legge è assolutamente VIETATO FUMARE nei locali interni e esterni della scuola (cortile, bagni, aule e qualsiasi altro locale interno). Pertanto tutti i coloro che saranno sorpresi a fumare in detti locali saranno multati in base agli articoli 1 e 7 della legge n. 584/75 e successive integrazioni. L' importo della sanzione sarà versato dallo stesso trasgressore all'Agenzia delle Entrate (mod. F23).
- 8. Le uscite anticipate dalla scuola dovranno essere chiaramente motivate su richiesta scritta e potranno essere concesse solo dalla Presidenza. Per gli alunni minorenni l'uscita anticipata è concessa solo in presenza fisica dell'esercente la potestà genitoriale o di persona da esso autorizzata con delega scritta e munita di documento d'identità valido.
- 9. Le assenze saranno giustificate su apposito libretto da richiedere in Segreteria all'inizio dell'anno scolastico, previo deposito in Segreteria della firma dell'esercente la potestà genitoriale per gli alunni minorenni; la firma sarà contestualmente apposta sul libretto di giustificazione. Non saranno giustificate assenze quando la firma non corrisponda a quella depositata. La giustificazione delle assenze, da effettuarsi prima dell'inizio delle lezioni è di esclusiva competenza del capo d'Istituto, che potrà delegare a tale ufficio uno dei suoi collaboratori. I casi di eccesso di assenze devono essere sollecitamente segnalati alle famiglie. Per La giustificazione di assenze protrattesi per più di giorni cinque è richiesto attestato medico di "nulla osta" alla ripresa della frequenza.
- 10. Tutte le precedenti norme si applicano in quanto compatibili alla didattica a distanza, intendedosi per accesso alla classe il momento del collegamento da remoto
- 11. Il Collegio dei docenti, su proposta della Presidenza, dispone il calendario delle sessioni per il recupero dei debiti formativi eventualmente riportati dagli alunni nel precedente anno scolastico.

Nuova disciplina delle assenze

Sulla base del DPR 122/2009 (regolamento della valutazione), art. 14 c. comma 7 e della circolare n.20 Prot. n. 1483 del 4 marzo 2011, a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. L'articolo 14, comma 7 del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale).

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, "a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". È compito del Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite di presenza. Tali deroghe devono essere per casi eccezionali, certe e documentate. È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio, impediscano, comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Regolamento

Art. 1 Calcolo della percentuale di assenze:

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di classe e sul Registro individuale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenze effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi rapportato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste e l'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari al 75% delle lezioni, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo scolastico. Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza.

Si considera assenza il mancato collegamento da remoto nel caso di didattica a distanza.

Art. 2 - assenza dovuta a sanzione disciplinare:

L'assenza/e dalle lezioni curricolari dello studente, dovuta/e a sanzione disciplinare con e senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno;

Art. 3 - partecipazione degli alunni ad attività e progetti previsti dal POF:

Tutte le attività in orario scolastico (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro, stages, ecc.) devono essere considerate come ore effettive di lezione quindi non devono essere conteggiate nel computo delle assenze e le persone impegnate in tali attività vanno annotate nel registro di classe a cura del docente di riferimento;

Art. 4 - Ritardi

Gli alunni hanno la possibilità di entrare in ritardo (entro e non oltre le h. 9.20) per 5 volte a trimestre, dopodiché non saranno più autorizzati a entrare in classe se non accompagnati dai genitori;

Art.5 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga (C.M. 20 del 4/03/2011): a) assenze continuative per gravi motivi di salute;

- b) assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia;
- c) assenze per sottoporsi a donazioni di sangue;
- d) assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive;
- e) assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.);
- f) assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- g) uscita anticipata per frequentare le lezioni al Conservatorio;
- h) assenze per gravissimi problemi di famiglia (come ad es., provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado);
- i) assenze dovute a impedimenti lavorativi (solo in casi di studenti lavoratori).

VII. OBBLIGHI DEI DOCENTI

- I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti ad accogliere gli alunni in classe. Essi pertanto entreranno a scuola prima degli alunni e non si tratterranno fuori della loro aula oltre il segnale d'ingresso degli alunni.
- 2. Effettueranno con la massima sollecitudine il passaggio di classe durante il cambio di ora, evitando possibili inconvenienti alla didattica e garantendo nelle classi l'ordine e la disciplina.
- 3. Concederanno con opportuna oculatezza le autorizzazioni di accesso ai servizi e vigileranno a che gli alunni non si trattengano fuori dell'aula oltre il conveniente.
- 4. Osserveranno la massima trasparenza nella comunicazione con le famiglie, nell'assoluto rispetto della Legge 241/90. Massima trasparenza assicureranno altresì nella valutazione del profitto degli alunni, evitando di sostituire i voti numerici regolari con simboli o altre forme crittografiche.
- 5. Assicureranno, in base alla periodizzazione dell'anno scolastico deliberata dal Collegio dei docenti almeno due / tre verifiche scritte, per le discipline che le comportano d'obbligo, e un congruo numero di verifiche orali, opportunamente distribuite nell'arco del periodo. I docenti di discipline che

non comportano obbligo di prove scritte eviteranno di servirsi di esse in sostituzione delle interrogazioni orali, che risultano didatticamente indispensabili, sia per abituare gli alunne ad esprimersi con eloquio coerente e corretto, sia per aiutarli a superare eventuali difficoltà di ordine psicologico. Porteranno in visione agli alunni gli elaborati scritti, debitamente corretti e valutati, non oltre giorni quindici dalla data di svolgimento.

- 6. Apporranno quotidianamente la loro firma di presenza sul registro giornale di classe e annoteranno su di esso l'argomento della lezione del giorno. Cureranno l'aggiornamento del registro personale e lo custodiranno in modo che possa essere accessibile per eventuali verifiche da parte del Preside.
- 7. Garantiranno almeno due ricevimenti al mese ai familiari degli alunni, fissando un orario compatibile con gli obblighi didattici. In alternativa, è consentito il ricevimento per appuntamento. Il ricevimento delle famiglie sarà in caso sospeso due settimane prima del termine delle lezioni. Assicureranno, qualora lo consenta l'orario didattico, la loro disponibilità alla sostituzione di colleghi eventualmente assenti
- 8. Vigileranno sull'incolumità e la sicurezza degli alunni loro affidati, sia durante l'orario di lezione sia nel corso di attività para / extra scolastiche. Va ricordato che la "negligenza in vigilando" comporta al carico del docente, al momento presente o arbitrariamente assente, gravi responsabilità di ordine penale e amministrativo.
- 9. Cureranno durante l'orario di servizio che il comportamento degli alunni sia conforme a legalità, decoro e a quanto comunque disposto dal presente regolamento. Particolare attenzione va posta alla prevenzione e alla repressione di eventuali casi di "bullismo". Comunicheranno immediatamente alla Presidenza le eventuali note disciplinari e i casi comportamento non conformi agli obblighi degli alunni.
- 10. Si atterranno alle disposizioni di carattere organizzativo che di volta in volta verranno emanate dalla Presidenza e / o dall'Amministrazione dell'Istituto.
- 11. Collaboreranno con il personale ausiliario al mantenimento dell'ordine negli spazi comuni durante l'intervallo ricreativo.
- 12. Entro il 15 ottobre dell'anno scolastico corrente consegneranno in Presidenza la programmazione preventiva, relativa a ciascuna disciplina, dettagliata per argomenti e riferita alla periodizzazione dell'anno scolastico deliberata dal Collegio dei docenti. La programmazione dovrà contenere, in linea generale, le finalità da perseguire e i metodi che si intendono adottare.
- 13. Prima degli scrutini finali, i docenti consegneranno in Segreteria, in duplice copia, il programma effettivamente svolto nel corso dell'anno, unita a una relazione autovalutativa sulle finalità raggiunte e sui risultati di merito.

VIII - PRESIDENZA

- Il Preside coordina l'attività didattica della scuola; presiede alla formulazione del calendario scolastico
 e dell'orario delle lezioni, convoca e presiede i consigli di classe per le verifiche periodiche e le
 operazioni di scrutinio; convalida gli atti e le certificazioni inerenti all'attività didattica dell'Istituto;
 cura i rapporti con gli uffici del MIUR e con la Pubblica Amministrazione competente in materia
 scolastica.
- 2. Ha facoltà di scegliere collaboratori ai quali può delegare funzioni alle quali egli non sia di norma personalmente obbligato.
- 3. Irroga le sanzioni disciplinari a carico degli studenti, secondo i criteri di cui al capo III.
- 4. Vigila sull'orario di servizio dei docenti e sul corretto assolvimento dei loro doveri e in caso di palese violazione di obblighi didattici e disciplinari attua i provvedimenti di competenza.

- 5. Offre consulenza, nell'ambito dalle sue competenze, ai docenti, agli studenti e ai loro familiari; riceve il pubblico su appuntamento e per le vie brevi in casi di particolare urgenza personalmente valutabili; mantiene costanti rapporti con l'Amministrazione dell'Istituto, cui dà conto dell'andamento didattico e disciplinare in un rapporto di stretta collaborazione.
- 6. Visita le classi e verifica periodicamente la produzione didattica dei docenti, i registri delle assenze, i registri giornale di classe e i registri personali dei docenti.

IX - COLLEGIO DEI DOCENTI E CONSIGLI DI CLASSE

- 1) Il Collegio dei docenti è convocato dal Preside, di norma, ogni volta che ricorrono scadenze richiedenti delibera dell'organo medesimo, e quando occorrano pareri necessari all'organizzazione e al funzionamento dell'Istituto, particolarmente in merito all'organizzazione di attività didattiche, extra parascolastiche, visite didattiche e viaggi di istruzione. ³ La sua costituzione e il suo funzionamento sono pienamente coerenti con il corrispondente organo della scuola di Stato, come previsto dalla vigente normativa sugli Organi Collegiali.
- La disciplina che regola le convocazioni, il funzionamento e le competenze dei Consigli di classe è conforme a quanto per legge disposto.

REGOLAMENTO UDITORI

Finalità: prevenire la dispersione scolastica, venire incontro alle esigenze di orientamento delle famiglie e degli utenti, favorire l'integrazione e permettere un'esperienza di scolarizzazione, offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi e di idoneità.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

L' "uditore" fa domanda su un modello prestampato della scuola.

Un "uditore" deve pagare la quota di iscrizione e la retta scolastica come ogni altro alunno.

Un "uditore" viene identificato dall'Istituto per l'anno scolastico in corso come "uditore" e inserito nel "Registro di classe" dell'anno corrente.

Sul Registro di classe saranno segnalati i ritardi, le assenze, ecc.

ART.2 - STUDENTI CORSI DIURNI

Lo studente minorenne è ammesso a frequentare dopo l'eventuale, regolare e documentato ritiro dalla frequenza delle lezioni in altro istituto.

Gli "uditori":

- a) sono assegnati alle classi solo dopo il parere favorevole dei relativi Consigli di classe;
- b) sono iscritti nel Registro di classe in cui è trascritto il loro nome e cognome, seguito dalla parola "uditore";
- c) assistono volontariamente alle lezioni;
- d) non giustificano le assenze, in quanto assistono soltanto alle lezioni e non partecipano attivamente.
- e) saranno sottoposti a verifiche (scritte e orali) senza obbligo di registrazione delle valutazioni da parte dei docenti né di comunicazioni trimestrali da parte della scuola.

PROTOCOLLO PER IL RIENTRO DEGLI ALUNNI DA UN PERIODO DI STUDIO ALL'ESTERO

³ Le visite didattiche da effettuare nel corso di una mattinata sono proposte e organizzate dai docenti interessati previa richiesta scritta e autorizzazione della presidenza.

Normativa di riferimento

- Testo Unico n. 297/94, Art. 192, comma 3, che consente l'iscrizione di giovani provenienti da un periodo di studio all'estero, previa un'eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe;
- C.M. 181/97, che riconosce la validità delle esperienze di studio all'estero e invita il Consiglio di Classe ad acquisire dalla scuola straniera informazioni sui piani e sui programmi di studio nonché sui risultati conseguiti e sul sistema di valutazione per deliberare sulla riammissione dell'alunno nella sua scuola/classe di origine;
- DPR n. 275/99, art. 14, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di disciplinare il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi;
- C.M. n. 236/99, che disciplina l'attribuzione dei crediti scolastici al rientro nella scuola di appartenenza, raccomanda di riconoscere il valore globale dell'esperienza, e consente la partecipazione anche agli alunni con debito formativo;
- Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011, nella quale al titolo V si legge che "Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa."

L'Istituto riconosce la grande valenza formativa delle esperienze di studio all'estero e raccomanda ai consigli di classe di favorirle e sostenerle in considerazione del loro valore culturale e umano sia per gli alunni che le vivono sia per l'evoluzione della scuola in direzione della internazionalizzazione.

A tal fine si stabilisce che le domande di ammissione ai programmi di studio all'estero sono consentite, in generale, durante la frequenza della terza classe e dovranno riferirsi alla futura classe quarta, che potrà essere trascorsa per l'intero anno scolastico o porzione di esso presso una scuola estera.

Gli studenti italiani che intendono trascorrere un periodo di studio all'estero devono iscriversi regolarmente alla classe che non frequenteranno in Italia. Sul registro di classe sarà riportata la dicitura "assente perché frequentante una scuola estera".

Figure coinvolte e loro funzione

Studente: si impegna a:

- comunicare al coordinatore di classe/tutor il nome della scuola estera, le discipline che seguirà nella scuola del paese ospitante e ogni altra informazione utile alla conoscenza della scuola straniera
- mantenere regolari contatti con il tutor
- informarsi, tramite il tutor e con la segreteria, sul regolamento, i programmi e gli argomenti svolti nelle singole discipline in Italia, le modalità e i tempi per il recupero
- attivarsi per procurare tutta la documentazione necessaria al reinserimento
- contattare il tutor per riferire della sua esperienza e inviare materiali o consegnare la documentazione in suo possesso, sia durante la permanenza sia al rientro in Italia
- prendere visione dei programmi svolti durante la sua assenza ritirandoli presso la segreteria didattica
- relazionare sull'attività formativa seguita all'estero: ad esempio, potrebbe tenere un diario di bordo o un blog o scrivere un dossier raccontando l'esperienza fatta

- recuperare gli argomenti e le discipline non affrontate all'estero, soprattutto tramite uno studio individuale, effettuando le verifiche richieste

Consiglio di Classe: ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza di studio all'estero considerandola nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza e ciò che di positivo è stato fatto, sostenendo lo studente a colmare le eventuali mancanze anche attraverso momenti di sostegno e recupero, attribuendole il credito previsto e facendone oggetto di valutazione, ricordando che essa riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo.

- Indica i contenuti minimi irrinunciabili e le conoscenze indispensabili per il reinserimento.
- Acquisisce informazioni sui piani e sui programmi di studio nonché sui risultati conseguiti e sul sistema di valutazione della scuola estera per deliberare sulla riammissione dell'alunno nella sua classe di origine.
- Stabilisce le materie nelle quali ritiene necessario far effettuare allo studente una prova integrativa, tenendo presente che in base a una programmazione e valutazione per competenze, non dovrebbe essere attribuita troppa importanza alle conoscenze dei contenuti non svolti nella scuola all'estero, ma devono essere valorizzate le competenze acquisite, il pensiero critico e creativo, focalizzando l'attenzione sull'esperienza e dando spazio all'autovalutazione e responsabilizzazione.
- Comunica allo studente i programmi svolti e gli argomenti trattati nel corso dell'anno.
- Effettua le eventuali verifiche di recupero delle discipline o dei contenuti non svolti.
- Sulla base delle valutazioni conseguite all'estero e dei risultati delle eventuali prove integrative attribuisce il credito scolastico.

REINSERIMENTO NELLA CLASSE

Programma annuale

All'inizio del nuovo anno scolastico il Consiglio di classe assicura l'ammissione alla classe successiva a seguito di una verifica puntuale ma non nozionistica sulle materie non studiate all'estero attenendosi al principio che per la riammissione non va sanzionato ciò che manca ma va riconosciuto il lavoro fatto dallo studente.

A tal fine, dopo l'inizio delle lezioni, lo studente riammesso presenterà e discuterà davanti al Consiglio di Classe, ed eventualmente alla classe, una relazione sulla sua esperienza nella scuola straniera cosicché possa condividere il proprio arricchimento con il gruppo classe e con i docenti

Il Consiglio di classe può decidere e calendarizzare successive verifiche di recupero del curricolo non svolto all'estero che siano finalizzate all'acquisizione di dati fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento degli studi. Tali verifiche saranno concordate nel primo Consiglio di Classe e programmate dopo un primo periodo di recupero e ripasso. Se necessario, lo studente potrà usufruire di interventi di recupero già attivati per gli studenti con carenze.

L'allievo verrà tempestivamente informato del calendario delle suddette prove, che dovranno avere luogo entro il mese di dicembre. Le prove di verifica saranno proposte durante il normale orario curricolare dal docente della disciplina interessata, che provvederà a stilare un verbale.

Le valutazioni acquisite nelle discipline non svolte all'estero, unitamente alle valutazioni conseguite all'estero nelle materie seguite (opportunamente calibrate con la valutazione decimale in uso e integrate tramite media aritmetica dai risultati delle eventuali prove di accertamento) costituiscono la base di determinazione della media che colloca lo studente nella fascia di oscillazione del credito scolastico mentre il credito formativo può essere attribuito in base alla relazione della scuola ospitante. Tale credito viene assegnato al termine del primo quadrimestre.

Programma trimestrale/semestrale

Al rientro in sede, lo studente presenterà e discuterà in classe una relazione sulla sua esperienza nella scuola straniera cosicché possa condividere il proprio arricchimento con il gruppo classe. Sarà in seguito sottoposto

ad una verifica di recupero del curricolo non svolto all'estero, tramite interrogazioni o prove scritte da svolgersi durante la curricolare attività didattica.

Il recupero può essere parziale per una materia del curricolo straniero presente ma non completa nei contenuti essenziali o circostanziato per una materia totalmente esclusa.

Ogni recupero è finalizzato all'acquisizione dei dati fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento dell'anno scolastico, secondo il principio che per la riammissione non va sanzionato ciò che manca ma va riconosciuto ciò che lo studente ha fatto.

Il Rappresentante legale

Il Preside - Coordinatore didattico

Luisa Simeone

Giuliana Santagata